



Chiesa e Stato in Cile

di Ana María Celis Brunet*

Artículo publicado: Ana María Celis Brunet, "Chiesa e stato in Cile"
en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2007, pp. 43-65

SOMMARIO: 1. Il contesto sociale. - 2. Introduzione storica. - 3. Fonti del diritto. - 4. Principi fondamentali del sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa. - 5. Lo statuto giuridico delle organizzazioni religiose. - 6. Organizzazione interna delle confessioni religiose. - 7. Le chiese e la cultura. - 8. Diritto del lavoro e confessioni religiose. - 9. Finanziamento delle confessioni religiose. - 10. L'assistenza spirituale nelle strutture pubbliche. - 11. Lo statuto giuridico dei ministri di culto. - 12. Matrimonio e diritto di famiglia. - 13. Diritto penale. - 14. Considerazioni finali.

1. *Il contesto sociale*

La popolazione attuale del Cile è di 15.116.435 abitanti. In base ai dati del censimento del 2002¹, il 74% della popolazione è composto da soggetti maggiori di cinque anni (11.226.309 abitanti), tra i quali si dichiara credente il 91,7%, mentre l'8,3% si dichiara ateo o agnostico (circa 931.990 abitanti). I 10.294.319 abitanti che si dichiarano credenti si distribuiscono tra le seguenti confessioni religiose: cattolici 7.853.428 (69,9%); evangelici 1.699.725 (15,14%); testimoni di Geova 119.455 (1,06%); ebrei 14.976 (0,13%); mormoni 103.735 (0,92%); musulmani 2.894 (0,03%); ortodossi 6.959 (0,06%); altre religioni o credi 493.147 (4,39%).

Il panorama delle associazioni religiose presenti nel paese è complesso poiché esistono molti ambiti dove esse possono legalmente esercitare la propria attività, creando a propria volta altri enti: ciò rende molto difficile conoscere il loro numero. Non esistono accordi specifici con le Chiese; che possono essere riconosciute come persone giuridiche di diritto pubblico o come persone giuridiche di diritto privato.

Non esiste alcuna struttura statale incaricata delle relazioni tra Stato e confessioni religiose: di volta in volta si individua l'autorità competente in

¹ E' bene precisare che le confessioni cristiane diverse dalla cattolica sono tutte comprese nella voce "religioni cristiane", senza distinzione tra protestanti ed evangelici come nel censimento del 1992. Nel 2002 per la prima volta sono state introdotte le voci Testimoni di Geova e Mormoni. Cfr. Istituto Nazionale di Statistica, Censo 2002. Síntesis de resultados, Santiago de Chile, Empresa Periodística La Nación S.A., 2003, pp. 25-26.



funzione del problema da affrontare. La *División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno*, mantiene contatti con le organizzazioni religiose che sono minoritarie nel paese, senza che questo precluda altre relazioni formali o incontri con altre autorità. Nell'ultima campagna presidenziale e nel programma dell'attuale governo, si è occasionalmente formulata l'ipotesi di costituire un organismo che a livello statale tenga le relazioni tra Stato e confessioni religiose: nonostante ciò non vi è stata alcuna dichiarazione ufficiale in tal senso né al momento esiste alcun progetto di legge.

2. *Introduzione storica*

Il Cile è uno Stato indipendente dal 1818.

La religione cattolica ha svolto un ruolo di primo piano² nella Capitania Generale del Cile durante la sua scoperta, conquista e colonizzazione da parte degli spagnoli e, come nel resto del continente, i re di Spagna esercitarono il diritto di patronato. Una volta ottenuta l'indipendenza, questo diritto non fu riconosciuto³, ma ciò non impedì che le autorità statali lo esercitassero di fatto fino alla separazione tra Chiesa e Stato nel 1925.

I primi testi costituzionali sancivano la confessionalità della nazione cilena⁴: l'art. 5 della Costituzione del 1833 stabiliva che la religione cattolica era la religione della Repubblica, con esclusione dell'esercizio pubblico di qualsiasi altro culto⁵. Questa situazione perdurò fino al 1865, quando fu promulgata una legge che recepì ciò che già succedeva nella pratica⁶. Poco prima, nel 1856, erano cominciate nel paese le cosiddette *lotte teologiche* che culminarono con la promulgazione delle "leggi laiche" nel 1884⁷. Nonostante i conflitti dell'ultima metà del XIX secolo, la separazione tra Stato e Chiesa fu sancita a livello costituzionale soltanto nel 1925, in

² Il processo di scoperta e conquista fu contemporaneo a quello di evangelizzazione, che si scontrò con la resistenza al processo di conquista da parte dei gruppi indigeni del sud (*mapuches*). Oggi coesistono elementi culturali delle diverse etnie che si manifestano nella pratica di riti, tradizioni e usi che si sposano con elementi appartenenti a religioni di prevalentemente matrice cristiana. Per approfondire la religiosità del popolo *mapuche*, cfr. Antonio Bentué, *Dios y dioses, historia religiosa delh ombre*, Santiago, Ed. Universidad Católica del Chile, 2004, pp. 273 - 286.

³ Cfr. Fernando Retamal Fuentes, *Chilensia pontificia. Monumenta ecclesiae chilensis*, Santiago, Ed. Universidad Católica de Chile, 1998, vol 1 (tomos 1 - 3), 2002 vol. 2 (tomos 1- 2). Sono in corso di stampa i volumi che completano la collezione:

⁴ Cfr. art. 1, *Costitución 1812*; titolo II, *Costitución 1818*: art. 10, *Costitución 1822*; art. 10, *Costitución 1823* e art. 3, *Costitución 1828*.

⁵ *Costitución 1833*, art. 5: "La religión de la República de Chile es la Católica, Apostólica y Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra".

⁶ La legge interpretativa del 27 luglio 1865, stabiliva che (art. 1) che "la *Constitución* permite a los que no profesan la religión católica, apostólica y romana, el culto que practiquen dentro del recinto de edificios de propiedad particular", ed inoltre che gli stranieri non cattolici, chiamati dissidenti, "podían sostener escuelas privadas para la enseñanza de sus propios hijos en la doctrina de sus religiones" (art. 2).

⁷ Il conflitto denominato *cuestión del sacristán* iniziò nel 1856 le lotte teologiche che culminarono in una serie di leggi tendenti alla secolarizzazione della società cilena: cfr *Legge sull'inumazione di cadaveri* («*Diario Oficial*», 2 agosto 1883); *Legge sul matrimonio civile* («*Diario Oficial*», 10 gennaio 1884); *Legge sul registro civile* («*Diario Oficial*», 26 luglio 1884). Si veda Fernando Retamal Fuentes, *Chilensia pontificia cit.*, vol 1, tomo 2, pp. 526 - 586.



conseguenza del riconoscimento della libertà di coscienza e di religione⁸. I vescovi cileni contribuirono al clima pacifico del processo di separazione dichiarando che *"El Estado se separa en Chile de la Iglesia; pero la Iglesia no se separará del Estado y permanecerá pronta a servirlo; a atender al bien del pueblo; a procurar el orden social; a acudir en la ayuda de todos, sin exceptuar a sus adversarios, en los momentos de angustia en que todos suelen, durante las grandes perturbaciones, acordarse de ella y pedirle auxilio"*⁹.

Anche quando il governo era favorevole a stipulare un concordato con la Chiesa cattolica¹⁰ non si arrivò mai a firmarlo e neppure si sono conclusi accordi con le altre confessioni religiose. La Chiesa cattolica, essendo maggioritaria nel paese, ha personalità giuridica pubblica anche se ciò non ha mai comportato un sostegno particolare da parte dello Stato. Inoltre, intorno alla fine del XIX secolo, si sono diffuse nel paese altre confessioni religiose che hanno potuto esercitare liberamente il proprio culto, assumendo la configurazione giuridica permessa dalla vigente normativa.

3. Fonti del diritto

3.1 Norme costituzionali

L'attuale Costituzione riconosce la libertà di coscienza e la libertà di religione all'art.19: *"La Constitución asegura a todas las personas:[...] 6º, la libertad de conciencia, la manifestación libre de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinadas al culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones"*.

⁸ Constitución 1925, art. 10: *"La Constitución asegura a todos los habitantes de la República; 2º, la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, pudiendo por tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por la ley y ordenanzas. Las Iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto, tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor, pero quedarán sometidas, dentro de las garantías de esta Constitución, al derecho común para el ejercicio de sus bienes futuros. Los templos y sus dependencias, destinados al servicio de un culto, estarán exentos de contribuciones"*.

⁹ Pastoral colectiva de los Obispos de Chile sobre la separación de la Iglesia y del Estado, in «La Revista Católica» 25, [1925] 578, p. 491.

¹⁰ Cfr. A. SILVA BASCUÑÁN, *Tratado de Derecho Constitucional*, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 2006, tomo XI, pp. 220 – 223; J. PRECHT PIZARRO, *Derecho eclesiástico del Estado de Chile*, Santiago, Ed. Universidad Católica de Chile, 2000, pp. 83-129; C. SALINAS ARANEDA, *Lecciones de derecho eclesiástico del Estado de Chile*, Valparaíso, Ed. Universitarias de Valparaíso, 2004, pp. 58 – 64; M. E. PIMSTEIN, *Relaciones Iglesia y Estado: una perspectiva evolutiva desde el derecho chileno del siglo XX*, in *V Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa "Actualidad y retos del derecho eclesiástico del Estado en Latinoamérica"*, Ciudad de México, 2005, pp. 75 – 99.



La dimensione individuale della libertà religiosa viene affermata con il limite della morale, del buon costume e dell'ordine pubblico; nella sua dimensione associativa si riconosce alle organizzazioni religiose la proprietà dei luoghi di culto e l'esercizio dei diritti in conformità alle leggi. Anche se nel testo normativo non si menziona alcuna religione in particolare, i lavori preparatori del testo fanno riferimento allo statuto della Chiesa cattolica in Cile, il che implica il riconoscimento di tale religione a livello costituzionale. Questa situazione potrebbe essere modificata solo attraverso una riforma costituzionale, senza che ciò implichi una restrizione della libertà di culto delle altre confessioni¹¹.

Il riconoscimento della libertà religiosa come diritto fondamentale è completato da altre garanzie costituzionali parimenti essenziali, quali il diritto all'educazione e la libertà di insegnamento, la libertà di opinione, il diritto di associazione e il diritto di proprietà.

3.2 Norme internazionali

I trattati internazionali sottoscritti dal Cile, devono essere ratificati dal Parlamento ed entrano in vigore dopo essere stati pubblicati nel «Diario Oficial»; comunque non sono considerati leggi della repubblica in senso stretto, dato che non possono essere modificati come queste ultime¹². In particolare, in relazione ai trattati sui diritti umani, si deve tener presente la norma costituzionale secondo cui *"el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (art. 5, inc. 2)"*.

Molti trattati contengono norme in materia di libertà di religione e di credo¹³:

¹¹ Cfr. per un approfondimento dei lavori preparatori della norma, si consulti la recente opera di J. L. CEA EGAÑA, *Derecho constitucional chileno*, Santiago, Ed. Universidad Católica de Chile, 2004, tomo II, pp. 200 - 226; Alejandro Silva Bascuñán, *Tratado de Derecho Constitucional*, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 2006, tomo XI, pp. 220 - 223.

¹² Per una sintesi delle diverse teorie sul rango normativo dei trattati internazionali si veda A. VIVANCO, *Curso de derecho constitucional. Aspectos dogmáticos de la Carta fundamental de 1980*, Santiago, Ed. Universidad Católica de Chile, 2006, tomo II, pp. 95 - 105.

¹³ *Declaración americana de los derechos y deberes del hombre* (approvata nella nona conferenza internazionale americana del 1948); *Declaración universal de derechos humanos* (adottata e proclamata dall'assemblea generale nella sua risoluzione 217 A (III), del 10 dicembre del 1948); *Convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña* («Diario Oficial», 17, 18, 19 e 20 aprile 1951); *Convenio para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y naufragos de las fuerzas armadas en el mar* («Diario Oficial», 17 aprile 1951); *Convención sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra* («Diario Oficial», 18 aprile 1951); *Convención sobre la protección a las personas civiles en tiempos de guerra* («Diario Oficial», 19 e 20 aprile 1951); *Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio* («Diario Oficial», 11 dicembre 1953); *Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial* («Diario Oficial» 12 novembre 1971); *Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en esfera de la enseñanza* («Diario Oficial», 30 novembre 1971); *Convención sobre el estatuto de los refugiados* («Diario Oficial», 19 luglio 1972); *Convención internacional contra la toma de rehenes* («Diario Oficial», 8 gennaio 1982); *Pacto internacional de derechos civiles y políticos* («Diario Oficial», 29 aprile 1989); *Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales* («Diario Oficial», 27 maggio 1989); *Convención sobre los derechos del Niño* («Diario Oficial», 27 settembre 1990); *Convención americana sobre derechos humanos* («Diario Oficial», 5 gennaio 1991); *Protocolo adicional a los convenios de*



3.3 Norme ordinarie

Nell'ordinamento giuridico cileno non esiste un complesso di norme che copra in maniera sistematica il contenuto delle garanzie costituzionali in relazione alla manifestazione libera delle credenze e all'esercizio libero di tutti i culti. Il testo di maggiore interesse è la legge 19.683 che si riferisce allo statuto giuridico delle chiese e delle organizzazioni religiose¹⁴ di cui si tratterà oltre.

Nei codici si fa riferimento ad alcuni aspetti della libertà religiosa: si vedano, in particolare, le norme del codice civile¹⁵, sanitario¹⁶, del lavoro¹⁷, militare¹⁸, penale¹⁹ e di diritto internazionale privato²⁰. Inoltre in ambito processuale, vi sono norme rilevanti nell'ordinamento giudiziario²¹, nel codice del procedimento civile²² ed in quello del procedimento penale²³ e di procedura penale²⁴.

3.4 Norme regolamentari

Anche a livello amministrativo, è possibile incontrare norme relative al contenuto e all'esercizio della libertà religiosa come il Decreto Supremo 924 che definisce la formazione delle classi di religione nelle scuole²⁵; sono particolarmente importanti i recenti regolamenti in materia di procedimento di registrazione degli enti di assistenza e beneficenza, emanati in conseguenza della legge 19.683²⁶.

Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo II) («Diario Oficial», 28 ottobre 1991); Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer («Diario Oficial», 11 novembre 1998).

¹⁴ «Diario Oficial» 14 ottobre 1999.

¹⁵ Cfr. Código Civil (pubblicato in «Diario Oficial» del 14 dicembre 1855, vigente dal 1 gennaio 1857), artt. 66, 70, 305, 308, 508, 514 n°10, 547 inc. 2°, 586, 965, 1041 inc. 2°, 1056, 1077, 1105, 1291, 1312 n. 2, 2481 n. 2, 2497.

¹⁶ Cfr. art. 11 lett. d, Código Sanitario («Diario Oficial» 31 gennaio 1968).

¹⁷ Cfr. artt. 2, 35 y 36 Código del Trabajo («Diario Oficial», 16 gennaio 2003).

¹⁸ Cfr. art. 261 Código de Justicia Militar («Diario Oficial», 16 gennaio 2003).

¹⁹ Cfr. artt. 12 n. 7, 41, 138, 139, 140, 155, 242, 368, 384, 388, 389, 401 Código Penal («Diario Oficial», 12 novembre 1974).

²⁰ Cfr. art. 41 Código de Derecho Internacional Privado («Diario Oficial», 25 aprile 1934).

²¹ Cfr. artt. 50 n. 2, 98 n. 9, 256 n. 8, 304, 332 n. 2, 470, 471 Código Orgánico de Tribunales («Diario Oficial», 15 giugno 1943).

²² Cfr. artt. 62, 360 n. 1, 360 n. 1-3, 363, 389 Código de Procedimiento Civil («Diario Oficial», 30 agosto 1902).

²³ Cfr. artt. 147, 158, 191 n. 1-3, 201 n. 2, 294 Código de Procedimiento Penal («Diario Oficial», 13 febbraio 1906).

²⁴ Cfr. artt. 209 e 303 Código Procesal Penal («Diario Oficial», 12 ottobre 2000).

²⁵ «Diario Oficial» 7 gennaio 1984.

²⁶ Cfr. art. 6 lett. c) e art. 10, Legge 19.683 che contiene norme sullo statuto giuridico delle Chiese e delle organizzazioni religiose («Diario Oficial», 14 ottobre 1999); Reglamento para el Registro de Entidades religiosas de derecho público (Decreto Supremo 303 del Ministerio de Justicia, «Diario Oficial» 26 maggio 2000); Reglamento de Asistencia Religiosa en establecimientos penitenciarios (Decreto Supremo 703 del Ministerio de Justicia, «Diario Oficial» 7 settembre 2002); Reglamento de Asistencia Religiosa en recintos hospitalarios (Decreto Supremo 351, Ministerio de Salud, «Diario Oficial» 28 ottobre 2000).



4. *Principi fondamentali del sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa*

Dal 1925, in Cile esiste la separazione tra Stato e Chiesa anche se la libertà di culto era assicurata già prima di questa data. Il costituente ha scelto di garantire la libertà religiosa nei termini di cui all'art. 19, n. 6 senza porre alcuna norma che preveda la laicità dello Stato né il sostegno ad alcuna organizzazione religiosa in particolare.

Il concetto di persona e di società che si desume dalle norme costituzionali contribuisce al riconoscimento della libertà religiosa, ponendone il fondamento nell'art. 1, inc. 1, dove si afferma che "*las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos (art. 1 inc. 1)*" e che "*el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se estructura y organiza la sociedad, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos (art. 1, inc. 3)*", favorendo le condizioni che permettono il perseguimento del bene comune. Il rispetto dei "*derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana (art. 5, inc. 2)*" costituisce il limite alla sovranità nazionale e, senza dubbio, la libertà religiosa può essere annoverata tra questi diritti.

Nell'ordinamento giuridico nazionale, il termine libertà religiosa è stato utilizzato dall'art. 1 della Legge 19.683, e il suo contenuto assicura "*la libertad de conciencia, la manifestación libre de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público (art. 19, n. 6)*". La terminologia comprende la libertà di coscienza e di religione come libertà di credere o non credere, di cambiare religione, di manifestarla individualmente o in gruppo, in pubblico e in privato.

La legge sullo statuto giuridico delle chiese e delle organizzazioni religiose ha esplicitato maggiormente il contenuto della libertà religiosa, specificando (art. 6) che ogni persona ha "almeno" la facoltà: di professare un credo o non professarne alcuno; di manifestarlo liberamente o di astenersi dal farlo; di cambiare o abbandonare il credo professato; di praticarne il culto in pubblico o in privato, individualmente o collettivamente; di celebrarne le festività e i riti, di osservarne il riposo settimanale, di essere sepolto in conformità al proprio credo; di avere assistenza religiosa; di ricevere un'educazione ed un'informazione religiosamente orientata; di riunirsi pubblicamente per fini religiosi e di associarsi per svolgere attività religiosamente ispirate.

Nell'esplicitare queste garanzie fondamentali, la legge prende in considerazione la particolare identità delle organizzazioni religiose e riconosce loro la necessaria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Nell'art. 7 si riconosce a tali enti la facoltà di esercitare liberamente il proprio ministero, di praticare il culto, di tenere riunioni di carattere religioso, di fondare e di mantenere luoghi di culto; di definire la propria organizzazione interna, di nominare le proprie gerarchie; di diffondere e manifestare il proprio credo mediante scritti o qualsivoglia altro mezzo di informazione.



Tutto ciò trova ulteriore riscontro nei trattati internazionali ratificati dal Cile²⁷.

Molti degli altri diritti costituzionalmente riconosciuti contribuiscono a dare effettiva attuazione alla libertà religiosa tanto a livello individuale quanto a livello associato. Così, è rilevante il principio di uguaglianza di fronte alla legge e la conseguente eliminazione di tutte le discriminazioni arbitrarie (art. 19, n. 2)²⁸; così come il diritto di fondare, pubblicare e mantenere quotidiani, riviste e periodici (art. 19, n. 4); il diritto all'educazione (art. 19, n. 10) e la libertà di insegnamento (art. 19, n. 11); la libertà di opinione e di informazione (art. 19, n. 12) senza che lo Stato possa monopolizzare i mezzi di comunicazione (inc. 2); il diritto a riunirsi pacificamente (art. 19, n. 13) e di associarsi (art. 19, n. 15); il diritto di presentare petizioni all'autorità (art. 19, n. 14); il diritto di acquistare qualsiasi bene (art. 19, n. 23) e il diritto di proprietà (art. 19, n. 24).

Lo strumento di tutela della libertà religiosa è il ricorso in protezione²⁹, che può essere esperito per atti o omissioni arbitrari o illegali di privazione, di perturbazione o di minaccia del legittimo esercizio della libertà religiosa. Si può ricorrere personalmente o per conto altrui "a la Corte de Apelaciones respectiva, que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes"³⁰. Anche se il ricorso in protezione è stato utilizzato per la tutela delle diverse garanzie costituzionali, solitamente non viene esperito per le fattispecie concernenti la libertà di coscienza o di religione. In effetti, esistono solo pochi casi che hanno suscitato conflitti di diritti, come quello sollevato dai rappresentanti dei presidi ospedalieri in occasione del rifiuto delle trasfusioni di sangue da parte dei Testimoni di Geova, che hanno fondato la loro decisione sulla libertà di coscienza³¹.

²⁷ Si vedano in special modo l'art. III della "Declaración americana de los derechos y deberes del hombre"; l'art. 18 della "Declaración universal de derechos humanos"; l'art. 5, lett. d) - vii, viii, ix - della "Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial"; gli artt. 2 e 5 n.1, lettere a), b), c) della "Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en esfera de la enseñanza"; gli artt. 2, 18 nn. 1 - 4, 27 del "Pacto internacional de derechos civiles y políticos"; l'art. 13 n. 3 del "Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales"; gli artt. 2 n. 1, 14, 27 nn. 1 a 3, 30 della "Convención sobre los derechos del Niño"; l'art. 12 nn. 1 - 4 della "Convención americana sobre derechos humanos"; l'art. 4 lett. i) della "Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer".

²⁸ Cfr. art. 2, Legge 19.638: "Ninguna persona podrá ser discriminada en virtud de sus creencias religiosas, ni tampoco podrán éstas invocarse como motivo para suprimir, restringir o afectar la igualdad consagrada en la Constitución y la ley".

²⁹ Cfr. art. 20, Constitución Política de la República («Diario Oficial» 24 ottobre 1980).

³⁰ Art. 20, Constitución Política de la República («Diario Oficial» 24 ottobre 1980).

³¹ Nonostante la celerità del ricorso, al momento dell'emanazione della sentenza normalmente non vi è più rischio di vita e quindi il ricorso viene rigettato, poichè la trasfusione al paziente già è stata o non è stata praticata. Cfr. tra gli altri: Corte de Apelaciones de Santiago en rol 805-96; Corte de Apelaciones de San Miguel, P-334-2000; Corte de Apelaciones de Concepción en rol 4041-2001. Per una sintetica esposizione del conflitto tra il diritto alla vita e il diritto alla libertà religiosa, cfr. A. SILVA BASCUÑÁN, *Tratado de Derecho Constitucional*, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 2006, tomo XI, pp. 52 - 53.



5. *Lo statuto giuridico delle organizzazioni religiose*³²

L'attività delle confessioni religiose non può essere ridotta alla loro struttura giuridica, poiché la garanzia fondamentale della libertà religiosa va ben al di là degli aspetti organizzativi: anche senza darsi una struttura giuridica i fedeli possono professare liberamente il proprio culto con i soli limiti costituzionalmente previsti della morale, del buon costume e dell'ordine pubblico³³.

Per quanto concerne il concetto di confessione religiosa, nella Costituzione si fa riferimento alle "*iglesias, confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto*"³⁴, che, come specificato dall'art. 4 della legge 19.683, sono "*las entidades integradas por personas naturales que profesen una determinada fe*" senza distinzione³⁵.

La legge 19.683 ha regolato la struttura giuridica delle confessioni religiose³⁶. Fino alla sua entrata in vigore nel 1999, la maggioranza delle organizzazioni faceva ricorso, per il riconoscimento, al diritto comune: questa situazione non era però soddisfacente, poiché la revoca del riconoscimento rimaneva soggetta alla discrezionalità amministrativa³⁷. Dopo l'entrata in vigore del sistema di riconoscimento previsto dalla legge, sono state proposte numerose classificazioni delle confessioni religiose a seconda della loro natura giuridica³⁸: è però possibile catalogarle secondo criteri più semplici, prendendo in esame l'azione svolta dallo Stato all'atto della loro creazione e distinguendo per esempio quelle che sono costituite dallo Stato e quelle che sono riconosciute dallo Stato³⁹.

Questa classificazione può essere ricondotta alla distinzione tra persone giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato. Possono essere persone giuridiche di diritto privato, costituite dalle rispettive autorità, sia le

³² Cfr. A. M. CELIS BRUNET, "Reconocimiento jurídico de las asociaciones religiosas o iglesias y su relación con el Estado en la República de Chile", in V Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa "Actualidad y retos del derecho eclesiástico del Estado en Latinoamérica", Ciudad de México 2005, pp. 135 - 161.

³³ Cfr. art. 19 n. 6, Constitución Política de la República («Diario Oficial», 24 ottobre 1980). La libertà di manifestare liberamente il culto nel paese non può essere estesa alle sette religiose. A tal proposito, un rapporto della Comisión Investigadora sobre la Existencia de Sectas (4 aprile 2002), ha definito le sette religiose come "gruppi sociali, generalmente con pochi membri, chiusi verso l'esterno, esclusivi ed escludenti che, essendo strutture a partecipazione originariamente volontaria, promuovono una speciale missione, sotto la guida di un leader dotato di un particolare carisma e che afferma di essere l'incarnazione della divinità o la divinità stessa". Cfr. C. SALINAS ARANEDA, Sectas y derecho. La respuesta jurídica al problema de los nuevos movimientos religiosos, Valparaíso, Ed. Universitarias de Valparaíso, 2001.

³⁴ Cfr. art. 19 n. 6, Constitución Política de la República («Diario Oficial», 24 ottobre 1980).

³⁵ Cfr. art. 5, Legge 19.638 che stabilisce norme per il riconoscimento della personalità giuridica delle chiese e delle organizzazioni religiose («Diario Oficial» 14 ottobre 1999).

³⁶ Per conoscere i precedenti di questo progetto tanto discusso ed il dibattito che attorno ad esso si è svolto, cfr. R. CORTÍNEZ CASTRO, La personalidad jurídica de las iglesias en el derecho público chileno y la nueva ley sobre su constitución jurídica, in «Il diritto eclesiástico» 1 (2001), pp. 78 - 83.

³⁷ Cfr. art. 559, Código Civil.

³⁸ Cfr. C. SALINAS ARANEDA, Lecciones de derecho eclesiástico del Estrado de Chile, Valparaíso, Ed. Universitaria de Valparaíso, 2004, pp. 295-96.

³⁹ Cfr. A. M. CELIS BRUNET, Reconocimiento jurídico de las asociaciones religiosas o iglesias y su relación con el Estado en la República de Chile, in V Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa "Actualidad y retos del derecho eclesiástico del Estado en Latinoamérica, Ciudad de México, 2005, pp. 147 - 156.



organizzazioni comunitarie funzionali⁴⁰ sia quelle riconosciute sulla base del diritto comune⁴¹; possono essere riconosciute come persone giuridiche di diritto pubblico le confessioni religiose registrate secondo la legge 19.683⁴² o quelle che godono di questo riconoscimento in virtù della Costituzione (Chiesa cattolica)⁴³ o per legge (Chiesa Apostolica Ortodossa del Patriarcato di Antiochia)⁴⁴.

Le confessioni religiose possono ricorrere alle norme relative alle organizzazioni comunitarie funzionali⁴⁵ per essere riconosciute persone giuridiche di diritto privato dall'autorità municipale. La legge descrive questo tipo di organizzazione come *"aquella con personalidad jurídica y sin fines de lucro que tenga por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva"*⁴⁶.

Prima della legge sulle organizzazioni religiose, le associazioni religiose ricorrevano abitualmente alle norme previste per le persone giuridiche di diritto privato previste nel titolo XXXIII del codice civile e nel Decreto Supremo 110⁴⁷. Nel rispettivo registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, non vi è distinzione rispetto alle altre corporazioni e fondazioni presenti sul territorio: quindi non esiste un registro pubblico degli enti religiosi e se ne ignora il numero. Queste persone giuridiche possono essere costituite sia per legge sia per decreto del Presidente della Repubblica⁴⁸ e la loro cancellazione avviene per atto amministrativo, secondo quanto previsto dal codice civile. La situazione di precarietà in cui vivono tali enti è solo apparente se si tiene presente che essi non *"pueden disolverse por sí mismas, sin la aprobación de la autoridad que legitimó su existencia. Pero pueden ser disueltas por ella, o por disposición de la ley, a pesar de la voluntad de sus miembros, si llegan a comprometer la seguridad o los intereses del Estado, o no corresponden al objeto de su institución"*⁴⁹. Di

⁴⁰ Cfr. Legge 19.418, *Juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias* («Diario Oficial» 20 marzo 1997).

⁴¹ Cfr. artt. 546 - 564, Título XXXIII, Código Civil, e Reglamento sobre concesión de personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones de derecho privado (Decreto Supremo 110, «Diario Oficial» 20 marzo 1979).

⁴² Cfr. Legge 19.638 in materia di riconoscimento giuridico delle chiese e delle organizzazioni religiose («Diario Oficial» 14 ottobre 1999), e Reglamento para el Registro de entidades religiosas de derecho público (Decreto Supremo 303, Ministerio de Justicia, «Diario Oficial» 26 maggio 2000).

⁴³ In effetti, la dottrina considera che la natura giuridica delle persone giuridiche di diritto pubblico non sia variata dopo la separazione tra Chiesa e Stato intervenuta nel 1925 e neppure dopo la promulgazione della legge 19.638: nonostante la Costituzione abbia sancito nel 1925 la separazione tra Stato e Chiesa cattolica, quest'ultima non perse il suo status di persona giuridica di diritto pubblico di rango costituzionale. Cfr. R. CORTÍNEZ CASTRO, *La personalidad jurídica de las iglesias en el derecho público chileno y la nueva ley sobre su constitución jurídica*, in «Il diritto ecclesiastico» 1 (2001), pp. 78-83; J. PRECHT PIZARRO, *El ámbito de lo público y la presencia de la Iglesia Católica en Chile: de la ley 19.638 a la ley 19.947*, in *Anales Derecho UC. Actas del IV Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad religiosa, Colombia, 2005*, 101-121.

⁴⁴ Cfr. legge 17.725 («Diario Oficial» 25 settembre 1972). Cfr. C. SALINAS ARANEDA, *Lecciones de derecho eclesiástico del Estado de Chile*, Ed. Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 2004, p. 280.

⁴⁵ Cfr. artt. 2 lett. d), 7 - 11, Legge 19.418.

⁴⁶ Cfr. art. 2, lett. d), Legge 19.418.

⁴⁷ Cfr. art. 546, Código Civil e art. 23 del Reglamento sobre concesión de personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones de derecho privado (Decreto Supremo 110).

⁴⁸ Cfr. Art. 559, Código Civil e art. 25 del Reglamento sobre concesión de personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones de derecho privado (Decreto Supremo 110).

⁴⁹ Art. 559, Código Civil.



conseguenza il loro eventuale scioglimento non può essere arbitrario; in caso contrario potranno eventualmente essere proposti gli opportuni ricorsi.

Secondo l'ordinamento giuridico cileno, le persone giuridiche di diritto pubblico devono essere riconosciute dal legislatore o dal Presidente della Repubblica⁵⁰ e possono essere estinte solo con lo stesso metodo con cui erano state riconosciute: per legge speciale o con riforma costituzionale. In questo senso, sono persone giuridiche pubbliche in Cile, la Chiesa Apostolica Ortodossa del Patriarcato di Antiochia⁵¹ e la Chiesa cattolica, in riferimento alle quali il Ministero di Giustizia istituì un "*Expediente Histórico de Entidades Religiosas de Derecho Público*"⁵².

La legge 19.683 contempla una modalità di riconoscimento degli enti religiosi, senza che si possa sostenere che essi siano vere e proprie persone giuridiche di diritto pubblico⁵³. La dissoluzione di queste persone giuridiche può avvenire in "*conformidad a sus estatutos, o por sentencia en juicio incoado por el Consejo de Defensa del Estado (art. 19)*". Dalla entrata in vigore della legge, sono stati registrati più di mille enti, ma non ne esiste un elenco aggiornato, dato che la legge non esige che venga data una comunicazione all'autorità amministrativa né dell'iscrizione, né di sue eventuali modificazioni, né dell'estinzione. In ottemperanza al procedimento stabilito dall'art. 10 della legge 19.683 e del rispettivo Regolamento del Ministero di Giustizia⁵⁴, se un ente ritiene di non dover effettuare le modifiche richieste dall'autorità, può esperire un'azione di reclamo⁵⁵.

Attualmente, coesistono diverse forme di costituzione o di riconoscimento delle confessioni religiose, e, rispetto a quelle riconosciute o costituite prima del 1999, l'art. 20 della legge 19.683 prevede che "*El Estado reconoce el ordenamiento, la personalidad jurídica, sea ésta de derecho público o de derecho privado, y la plena capacidad de goce y ejercicio de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas que los tengan a la fecha de publicación de esta ley, entidades que mantendrán el régimen*

⁵⁰ Art. 547 inc. 2º, Código Civil: "*Tampoco se extienden las disposiciones de este título a las corporaciones o fundaciones de derecho público, como la nación, el fisco, las municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas, y los establecimientos que se costean con los fondos del erario; estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos especiales*".

⁵¹ Riconosciuta dalla legge 17.725 («Diario Oficial» 25 settembre 1972), mentre l'approvazione del suo statuto si ebbe con il Decreto Supremo 674 («Diario Oficial», 8 agosto 1973). È interessante tenere presente che alcune circoscrizioni ecclesiastiche (cattoliche) sono state parimenti riconosciute per legge: per esempio, la legge 2.463 riconosce il Vicariato Castrense («Diario Oficial» 15 febbraio 1911).

⁵² Cfr. J. PRECHT PIZARRO, *El ámbito de lo público y la presencia de la Iglesia Católica en Chile: de la ley 19.638 a la ley 19.947*, in *Anales Derecho UC. Actas del IV Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad religiosa*, Colombia, Ed. Legis, 2005, 113-114; A. M. CELIS BRUNET, *Reconocimiento jurídico de las asociaciones religiosas o iglesias y su relación con el Estado en la República de Chile*, in *V Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa "Actualidad y retos del derecho eclesiástico del Estado en Latinoamérica, Ciudad de México, 2005*, p. 156.

⁵³ In dottrina si è discusso della natura delle persone giuridiche registrate ai sensi della legge 19.638 e si è affermata la creazione di una nuova categoria di persone giuridiche di diritto pubblico specifica per le confessioni religiose. Cfr. C. SALINAS ARANEDA, *Lecciones de derecho eclesiástico del Estado de Chile*, Valparaíso, Ed. Universitarias de Valparaíso, 2004, p. 291.

⁵⁴ Cfr. *Reglamento para el Registro de entidades religiosas de derecho público (Decreto Supremo 303 del Ministerio de Justicia*, «Diario Oficial» 26 maggio 2000).

⁵⁵ Fino ad oggi, solo la Chiesa dell'Unificazione ha presentato una azione di questo tipo. Una sintetica descrizione del caso si trova in A. M. CELIS BRUNET, *Reconocimiento jurídico de las asociaciones religiosas o iglesias y su relación con el Estado en la República de Chile*, in *V Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa "Actualidad y retos del derecho eclesiástico del Estado en Latinoamérica, Ciudad de México, 2005*, pp. 142 - 147.



jurídico que les es propio, sin que ello sea causa de trato desigual entre dichas entidades y las que se constituyan en conformidad a esta ley”.

6. Organización interna delle confessioni religiose

La modalità di costituzione o riconoscimento di una confessione religiosa influisce sulla maggiore o minore autonomia di cui essa gode per il perseguimento dei propri fini. In ogni caso, il riconoscimento costituzionale dell'autonomia dei corpi intermedi (art. 1, inc. 3) è l'elemento che ispira la disciplina giuridica e, che si tratti di persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, le norme tendono a favorirne l'autoregolamentazione. A ciò contribuisce tanto il diritto fondamentale di uguaglianza davanti alla legge, che vieta la presenza di gruppi privilegiati o di trattamenti differenziati arbitrari (art. 19, n.2), quanto il riconoscimento del diritto di associarsi senza necessità di alcuna autorizzazione e di godere di personalità giuridica in conformità alle leggi, con la sola esclusione delle associazioni contrarie alla morale, all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato (art. 19, n. 15). In questo modo, il riconoscimento può essere rifiutato solo se le confessioni non soddisfano i requisiti generali, senza che la loro natura religiosa venga ad assumere rilievo.

Gli statuti delle confessioni religiose aventi personalità giuridica di diritto privato, sia quali organizzazioni comunitarie funzionali sia quali organizzazioni previste dal diritto comune, devono essere sottoposti al controllo dell'autorità. La loro struttura interna deve rispettare i requisiti minimi di legge in materia di assemblea, organi esecutivi e direttivi, funzionamento, finanziamento e altro. Pertanto non esiste una piena libertà di organizzazione interna idonea a rispettare i dettami della dottrina e a soddisfare i fini propri della confessione.

L'art. 547, inc. 2, del codice civile e l'art. 20 della legge 19.638 riconoscono l'ordinamento interno delle persone giuridiche di diritto pubblico. Di conseguenza le confessioni che, ai sensi della propria legge interna possono costituire propri enti, sono legittimate a farlo dallo Stato che ne riconosce gli enti in tal modo costituiti. E' quello che succede alle persone giuridiche canoniche pubbliche e private costituite dalla Chiesa cattolica ai sensi del diritto canonico: per lo Stato basta una certificazione dell'autorità ecclesiastica per considerare legittimamente costituiti tali enti.

La legge 19.638 menziona espressamente questa possibilità⁵⁶, senza precisare la natura giuridica degli enti creati da dette confessioni: non è chiaro se si tratti di persone giuridiche di diritto privato o se, in quanto protette dallo statuto della confessione religiosa, siano persone giuridiche di diritto pubblico. In ogni caso, la possibilità di creare propri enti è subordinata al possesso da parte della confessione religiosa di uno statuto

⁵⁶ Art. 8, legge 19.638: "Las entidades religiosas podrán crear personas jurídicas de conformidad con la legislación vigente. En especial, podrán: a) fundar, mantener y dirigir en forma autónoma institutos de formación y de estudios teológicos o doctrinales, instituciones educacionales, de beneficencia o humanitarias, y b) crear, participar, patrocinar y fomentar asociaciones, corporaciones y fundaciones, para la realización de sus fines”.



giuridico che disciplini ogni aspetto delle associazioni da essa dipendenti, compreso il loro controllo. Non è possibile costituire in tal modo associazioni con fine di lucro⁵⁷ e, a giudizio dell'autorità statale, l'esistenza di questa limitazione ha fatto sì che solo 1% delle confessioni religiose abbia utilizzato questa possibilità.

7. Le chiese e la cultura

A livello costituzionale, l'art. 19, n. 11 stabilisce che "*La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos*". La norma fa riferimento alla necessità di una legge costituzionale che definisca le esigenze dei diversi livelli educativi, così come i requisiti necessari per ottenere un riconoscimento ufficiale. La principale fonte normativa in materia di educazione è costituita dalla *Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza*⁵⁸. Spetta allo Stato proteggere la libertà di insegnamento (art. 3) e finanziare un sistema gratuito destinato ad assicurare l'accesso all'educazione obbligatoria per un periodo di dodici anni, divisi in otto anni di scuola primaria obbligatoria e quattro di scuola media (art. 16).

a. Educazione primaria e media

Gli istituti scolastici possono essere pubblici o privati e tutti indistintamente possono ricevere sovvenzioni statali, per conseguire le quali devono ottenere un riconoscimento ufficiale (artt. 21 e 28). Perciò, devono avere un *sostenedor*, che può essere una persona fisica o giuridica⁵⁹. Dato che non esistono restrizioni specifiche per le organizzazioni religiose, queste possono sponsorizzare istituti scolastici. Ciò avviene per alcune chiese particolari, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica della Chiesa cattolica, così come per altre organizzazioni religiose che partecipano all'attività educativa, sia attraverso il sostegno diretto di alcuni istituti scolastici sia con la creazione di fondazioni o corporazioni per questo fine specifico⁶⁰.

⁵⁷ Cfr. l'art. 9 della legge 19.638, che si riferisce anche al riconoscimento di associazioni con fine di lucro da parte dello Stato, se queste si sono debitamente accreditate come confessioni religiose.

⁵⁸ Legge 18.962, il cui testo, rivisto, coordinato e sistematizzato, fu fissato nel Decreto con forza di legge N.1 («Diario Oficial» 21 febbraio 2006).

⁵⁹ Cfr. art. 21, lett. [a], legge 18.962, il cui testo, rivisto, coordinato e sistematizzato, fu fissato nel Decreto con forza di legge N. 1 («Diario Oficial» 21 febbraio 2006).

⁶⁰ L'organizzazione *Educación Adventista en Chile*, dipendente dalla Chiesa Avventista del Settimo Giorno, è presente nel paese dal 1906 e sponsorizza scuole primarie e medie, inclusa l'Università Avventista del Cile che gode di autonomia dal 2002.



b. Educazione universitaria

Dopo il 1980 vi è stata una doppia riforma dell'istruzione universitaria: da un lato si è data la possibilità di creare atenei privati, dall'altro sono state chiuse le sedi regionali degli atenei esistenti⁶¹. Attualmente, oltre alle 25 università cosiddette "tradizionali", ne esistono altre 34: nel primo gruppo rientrano le università pontificie e le quattro università cattoliche; tra le università private, ve n'è una avventista, una cattolica e alcune che si autodefiniscono "laiche".

c. Insegnamento della religione

In relazione all'insegnamento della religione, il Decreto Supremo 924 regola le lezioni di religione nelle scuole⁶². L'autorità statale ha il compito di approvare i programmi delle lezioni di religione (cfr. artt. 6 e 7) che si tengono con cadenza bisettimanale, ma non hanno peso sulla valutazione dell'alunno. Attualmente, si contano più di dieci organizzazioni religiose che hanno la possibilità di tenere lezioni di religione. Tra queste vi sono le confessioni avventista, evangelica, buddista, anglicana, luterana, metodista, ebraica, ortodossa, baha'i, presbiteriana e cattolica.

Gli insegnanti di religione, oltre a possedere un titolo specifico devono "estar en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad que corresponda, cuya validez durará mientras ésta no lo revoque, y acreditar además los estudios realizados para servir dicho cargo (art. 9, inc. 1)". Spetta all'autorità religiosa certificare l'idoneità del professore e ad essa devono rivolgersi gli istituti scolastici per contattare gli insegnanti di religione (art. 9, inc. 2 e 3).

d. Mezzi di comunicazione

Diverse garanzie costituzionali assicurano alle confessioni religiose la possibilità di possedere in tutto o in parte mezzi di comunicazione di massa⁶³.

Ciò implica che accanto alla televisione di proprietà dello Stato, vi siano altri canali di proprietà delle università confessionali⁶⁴ e che una buona parte dell'apostolato delle organizzazioni evangeliche venga svolto attraverso proprie emittenti radio e del periodico "Tribuna cristiana".

⁶¹ Cfr. Decreto Legge 3.541.

⁶² Cfr. «Diario Oficial» 7 gennaio 1974. Per approfondire gli aspetti giuridici di questa tematica cfr. C. DOMÍNGUEZ HIDALGO, *La libertad en materia de enseñanza religiosa en Chile: un apunte general con especial referencia a temas de responsabilidad civil*, in *V Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa "Actualidad y retos del derecho eclesiástico del Estado en Latinoamérica, Ciudad de México, 2005*, pp. 1 - 21.

⁶³ Cfr. *Constitución Política de la República*, art. 19, n. 4: diritto di fondare, pubblicare e mantenere quotidiani, riviste e periodici; art. 19, n. 12: libertà di opinione e di informazione; art. 19, n. 12, inc. 2 che proibisce allo Stato di monopolizzare i mezzi di comunicazione; art. 19, n. 23 libertà di acquisire beni, con alcune eccezioni; art. 19, n. 24 diritto di proprietà. Inoltre a tal proposito sono interessanti diverse leggi, in particolare modo: legge 19.733 sulla libertà di opinione, di informazione e di esercizio della professione giornalistica («Diario Oficial» 18 maggio 2001) e legge 18.838 che istituisce il Consejo Nacional de Televisión («Diario Oficial» 30 settembre 1989). Infine, cfr. artt. 6 e 7, legge 19.638 che stabilisce norme in materia di costituzione giuridica delle chiese e delle organizzazioni religiose («Diario Oficial» 14 ottobre 1999).

⁶⁴ Cfr. art. 15, Legge 18.838 che ha istituito il Consejo Nacional de Televisión («Diario Oficial» 30 settembre 1989).



Inoltre, il sentimento religioso è protetto attraverso sanzioni che vengono comminate a chi *"por cualquier medio de comunicación social, realizar publicaciones o transmisiones destinadas a promover el odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad"*⁶⁵. Si potrebbe configurare anche il reato di ingiuria, poiché in questa fattispecie sono ricompresi anche i casi in cui *"por cualquier medio de comunicación social, realizar publicaciones o transmisiones destinadas a promover el odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad"*⁶⁶.

Un episodio interessante è quello sorto intorno al film "L'ultima tentazione di Cristo" ritenuto offensivo dei sentimenti dei cristiani. La *Corte Interamericana de Derechos Humanos* ha espresso un orientamento opposto a quello dei tribunali nazionali che ne avevano proibito la distribuzione, ordinando una modificazione della normativa interna per eliminare il meccanismo della censura preventiva⁶⁷. In questo modo, anni dopo, non solo fu modificata la legislazione interna nel senso indicato dalla Corte, ma il film fu addirittura trasmesso dalla televisione statale⁶⁸.

8. Diritto del lavoro e confessioni religiose

La costituzione cilena garantisce e protegge la libertà di lavoro, stabilendo il divieto di *"discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal"*⁶⁹. Il codice del lavoro annovera tra i possibili atti discriminatori quelli che si fondano su distinzioni, esclusioni o preferenze basate sulla religione: questi stessi atti non possono essere previsti quali condizioni per ottenere un posto di lavoro determinato⁷⁰. Lo stesso codice definisce la nozione di contratto individuale di lavoro e la presunzione di esistenza in caso di prestazioni in regime di dipendenza e subordinazione per le quali sia previsto un corrispettivo determinato⁷¹.

Il diritto del lavoro vige anche per coloro che svolgono prestazioni a carattere subordinato alle dipendenze delle confessioni religiose. Per converso tale corpo normativo non si applica se la prestazione attiene ad una missione e se il vincolo con la confessione è di natura spirituale, morale o religiosa. Così ai chierici o ai membri di istituti di vita consacrata non viene normalmente applicata tale normativa in relazione al loro servizio di apostolato e carità e ciò che ricevono per il loro sostentamento non è considerato come una remunerazione. Al contrario, coloro che svolgono attività amministrative sono sottoposti allo stesso trattamento normativo dei lavoratori comuni.

⁶⁵ Art. 31, Legge 19.733.

⁶⁶ Art. 29, inc. finale, Legge 19.733.

⁶⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso "La última tentación de Cristo" vs. Chile, serie C – n. 73, 5 febbraio 2002.

⁶⁸ Cfr. Legge 19.846 in materia di qualificazione cinematografica («Diario Oficial» 4 gennaio 2003).

⁶⁹ Art. 19, n. 16, inc. 3, Constitución Política de la República.

⁷⁰ Cfr. art. 2, inc. 4 e 6, Código del Trabajo.

⁷¹ Cfr. artt. 7 e 8, Código del Trabajo.



In concreto, se un ministro di culto svolge attività di insegnamento presso un istituto scolastico verrà applicato il codice del lavoro: non invece per altre opere svolte in relazione al suo ministero pastorale. Questa circostanza si riflette in materia di eventuale responsabilità civile extracontrattuale dell'autorità religiosa per i reati commessi dai chierici: a questo proposito alcuni sostengono che la relazione tra ministro e confessione religiosa deve essere determinata esclusivamente attraverso il diritto proprio della confessione⁷².

La contrattazione collettiva è considerata un diritto di tutti i lavoratori. Non si può imporre un arbitrato obbligatorio o escludere il diritto di sciopero per coloro che prestano attività lavorativa alle dipendenze delle confessioni religiose⁷³.

9. Finanziamento delle confessioni religiose

In Cile lo Stato non riscuote⁷⁴ né versa direttamente denaro a beneficio delle confessioni religiose: la loro sopravvivenza finanziaria dipende dalla capacità di trovare finanziamenti. Non esiste una disciplina fiscale unica per le confessioni e organizzazioni religiose il che rende questo un argomento davvero complesso⁷⁵.

A livello costituzionale, si stabilisce che "*los templos y sus dependencias, destinadas al culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones*"⁷⁶. La legge permette che gli enti religiosi possano sollecitare e ricevere ogni tipo di donazione e di contribuzione volontaria a beneficio della propria missione⁷⁷. La legislazione ordinaria riconosce alle chiese e alle comunità religiose un credito di quarta classe contro i loro esattori ed amministratori⁷⁸.

Recentemente, la legge 20.094 ha esentato le confessioni dal pagamento di diritti, iscrizioni, sub-iscrizioni e annotazioni dovute alle

⁷² Cfr. C. DOMÍNGUEZ HIDALGO, *La responsabilidad civil en materia de daños causados por un clérigo en el derecho chileno: líneas de reflexión*, in *Anales Derecho UC. Actas del IV Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad religiosa*, Colombia, Ed. Legis, 2005, p. 159 -171; M. E. PIMSTEIN, *Responsabilidad civil de la Iglesia por delitos cometidos por clérigos en Chile: un caso reciente*, in *Anales Derecho UC. Actas del IV Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad religiosa*, Colombia, Ed. Legis, 2005, p. 173-179.

⁷³ Art. 19, n. 16, inc. 5 e finale, *Constitución Política de la República*.

⁷⁴ Cfr. art. 19, n. 20, *Constitución Política de la República*.

⁷⁵ Per esempio, in virtù dell'art. 18, legge 16.271 sulle imposte in materia di eredità, lasciti e donazioni («*Diario Oficial*» 10 luglio 1965, ultima modifica: 17 maggio 2004), le confessioni sono esenti dalle imposte sulle donazioni; o in virtù dell'art. 40, n. 4, Legge sulle imposte sulle rendite (Decreto Ley 824, «*Diario Oficial*» 31 dicembre 1974, ultima modifica: 10 febbraio 2006), alcune persone giuridiche religiose possono essere esentate dall'imposta con autorizzazione del Presidente della Repubblica, nel caso in cui dimostrino di avere come "principale oggetto sociale l'elargizione di aiuti materiali o di altro tipo a persone indigenti".

⁷⁶ Art. 19, n. 6, inc. finale, *Constitución Política de la República*.

⁷⁷ Cfr. art. 15, Legge 19.638. *La Chiesa cattolica, in virtù della sua legislazione particolare riconosciuta dallo Stato, richiede ai propri fedeli l'1% della loro remunerazione che riscuote direttamente (cfr. in relazione al can. 1262: Conferencia Episcopal de Chile, Legislación complementaria de la Conferencia Episcopal de Chile al Código de Derecho Canónico, 4ª edición, marzo 2006, pp. 87 - 88).*

⁷⁸ Cfr. art. 2481, n. 2, *Código Civil*.



conservatorie dei beni immobili se riferite a trasferimenti di beni a favore di chiese e enti religiosi aventi personalità giuridica di diritto pubblico⁷⁹.

Rispetto a tali beni, è necessario ricordare le garanzie costituzionali che permettono l'acquisto e la proprietà di tutte le tipologie di beni (art. 19, n. 23 e 24) e, in special modo, bisogna distinguere quelli che sono dedicati al culto da quelli la cui proprietà è vincolata alle confessioni religiose.

Indipendentemente dallo statuto giuridico delle confessioni religiose, esistono norme direttamente applicabili ai beni dedicati al culto divino: le cose consacrate al culto sono regolate dal diritto canonico che disciplina anche l'uso e il godimento delle cappelle e dei cimiteri⁸⁰. I luoghi di culto godono di particolare protezione, tanto che un reato è aggravato se ivi commesso⁸¹; esistono norme speciali in materia di occupazione forzata di tali luoghi⁸² e per l'eventuale loro violazione⁸³; si punisce anche chi in tempo di guerra attacca o distrugge i luoghi di culto⁸⁴. E' previsto che le municipalità si debbano far carico della pulizia dei conventi⁸⁵.

All'interno degli ospedali⁸⁶ esistono luoghi destinati esclusivamente ad un culto determinato; inoltre ogni ospedale deve provvedere a mettere a disposizione luoghi di culto per un uso ecumenico che è coordinato dalle *Unidades de Asistencia Espiritual*. Questo secondo tipo di luoghi di culto deve essere previsto nella costruzione dei nuovi ospedali, senza pregiudizio di eventuali accordi tra l'autorità statale e religiosa diretti a destinare alcuni spazi all'uso esclusivo di una determinata confessione.

Rispetto agli altri beni di pertinenza delle organizzazioni religiose, le garanzie costituzionali vanno armonizzate con la disciplina propria di ogni categoria di beni. I beni delle confessioni riconosciute ai sensi della legge 19.638 sono sottoposti al diritto comune, senza pregiudizio degli statuti propri dell'ente in materia di requisiti di validità per l'acquisto, l'amministrazione e l'alienazione⁸⁷. Nel caso di confessioni religiose aventi personalità giuridica pubblica, tanto l'art. 547, inc. 2, del codice civile quanto l'art. 20 della legge 19.638 ne riconoscono l'ordinamento giuridico proprio.

⁷⁹ Cfr. art. unico, legge 20.094 che modifica la legge 16.271 relativamente alla riscossione delle tasse da parte delle conservatorie («Diario Oficial» 18 gennaio 2006).

⁸⁰ Cfr. artt. 586 e 587, Código Civil.

⁸¹ Cfr. art. 12, n. 17, Código Penal.

⁸² Cfr. art. 155, Código Penal.

⁸³ Cfr. art. 98, n. 9, Código Orgánico de Tribunales.

⁸⁴ Cfr. art. 261, Código de Justicia Militar.

⁸⁵ Cfr. art. 11 lett. d), Código Sanitario.

⁸⁶ Cfr. art. 12 bis, Decreto Supremo 351 che definisce il Reglamento de Asistencia Religiosa en recintos hospitalarios («Diario Oficial» 28 ottobre 2000, modificato dal Decreto Supremo 2, in «Diario Oficial» 9 marzo 2006).

⁸⁷ Cfr. artt. 14 e 15, inc. finale, Legge 19.638.



10. *L'assistenza spirituale nelle strutture pubbliche*

L'assistenza spirituale è regolata sulla base del principio del libero accesso (art. 6, lett. c) legge 19.683). Esso è adeguatamente disciplinato nel caso di ospedali e penitenziari, non però in relazione alle Forze Armate e alla Polizia.

L'assistenza religiosa negli ospedali è di competenza del *Servicio Nacional de Salud* ed è regolata dal Decreto Supremo 351⁸⁸. Presenta numerose carenze che fortunatamente non hanno causato gravi conflitti grazie alla tolleranza di tutti i soggetti coinvolti: per esempio, l'assistenza è garantita ai soli pazienti, senza riguardo per i familiari o il personale, il che ha portato alla soppressione delle cappellanie cattoliche. Diverse confessioni religiose hanno manifestato alle autorità le proprie perplessità per il contenuto di questa disciplina e si auspica che ne vengano corretti gli aspetti negativi (così come è avvenuto per il regolamento sui luoghi di culto che l'autorità statale aveva autonomamente dichiarati "ecumenici").

E' riconosciuto il diritto all'assistenza religiosa a coloro che sono privati della libertà dall'inizio della detenzione⁸⁹; coloro che sono detenuti per esecuzione di pene definitive⁹⁰ godono dello stesso diritto.

La Chiesa cattolica presta assistenza religiosa ai membri e funzionari delle Forze Armate e della Polizia: i suoi ministri di culto sono cappellani con grado militare e godono dei benefici corrispondenti⁹¹. L'assistenza spirituale prestata dalle altre confessioni religiose limitata al libero accesso.

11. *Lo statuto giuridico dei ministri di culto*

Non esiste una legge che regoli in modo sistematico lo statuto giuridico dei ministri di culto, né esiste alcuna norma che definisca coloro che possiedono tale qualifica. Da ciò discende che la disciplina propria di ogni confessione deve essere armonizzata con l'ordinamento statale. La legge 19.638 ha risolto il problema, prescrivendo che ogni confessione debba certificare la qualità di ministro di culto di un determinato soggetto cosicché a questo possano essere applicate alcune specifiche norme processuali⁹².

E' possibile classificare le norme disperse nell'ordinamento in tre categorie: norme che contemplano incapacità o restrizioni; norme che concedono privilegi; norme che sanciscono obbligazioni specifiche⁹³.

Tra le incapacità previste per i ministri di culto, si annovera l'incapacità ad assumere l'ufficio di giudice⁹⁴ o di pubblico ministero⁹⁵,

⁸⁸ Cfr. Decreto Supremo 351, *Reglamento de Asistencia Religiosa en recintos hospitalarios* («Diario Oficial» 28 ottobre 2000).

⁸⁹ Cfr. *in relazione a coloro che sono in stato di arresto o di custodia cautelare: art. 294, Código de Procedimiento Penal*.

⁹⁰ Cfr. Decreto Supremo 703, *Reglamento de Asistencia Religiosa en establecimientos penitenciarios* («Diario Oficial» 7 settembre 2002).

⁹¹ Cfr. legge 2.463, che riconosce il *Vicariato Castrense* («Diario Oficial» 15 febbraio 1911).

⁹² Cfr. art. 13, legge 19.638.

⁹³ *In ambito penale, esistono norme specifiche per i ministri di culto.*

⁹⁴ Cfr. art. 256, n. 8, *Código Orgánico de Tribunales*.



tutore, curatore⁹⁶ o erede (se il ministro di culto è stato l'ultimo confessore del defunto)⁹⁷. L'ordinamento pone delle condizioni perché un ministro di culto possa essere amministratore fiduciario⁹⁸, oltre ad altre restrizioni in materia successoria⁹⁹. Potrebbero considerarsi privilegi le norme processuali che non obbligano a deporre in tribunale¹⁰⁰ o che permettono di farlo tramite un testo scritto¹⁰¹; quelle che prevedono la competenza di un consigliere della corte d'appello per le cause che coinvolgono un'autorità ecclesiastica¹⁰²; così come l'esenzione dal servizio militare¹⁰³. Tra le norme che riconoscono obbligazioni specifiche per i ministri di culto, vi sono quelle relative al domicilio¹⁰⁴ ed al rispetto del segreto¹⁰⁵, anche qualora si tratti di cause penali¹⁰⁶. Il nuovo procedimento penale ha introdotto una modifica che autorizza il ministro di culto a mantenere il segreto, salvo che ne sia esentato¹⁰⁷: cosa che, tenuto conto del rispetto del sigillo sacramentale, non è possibile senza commettere un grave delitto canonico¹⁰⁸.

12. *Matrimonio e diritto di famiglia*

Fino alla prima legge sul matrimonio civile nel 1884, in Cile si riconosceva il matrimonio celebrato dinanzi alla Chiesa cattolica (nell'anno di entrata in vigore della legge¹⁰⁹ la resistenza verso la secolarizzazione del matrimonio condusse a celebrare soltanto 5.200 matrimoni in luogo dei 17.882 conclusi l'anno precedente). Al fine di obbligare le persone a sposarsi civilmente, nel 1930 si stabilì che il matrimonio civile dovesse precedere il religioso¹¹⁰.

Nel 2004, con la riforma della legge sul matrimonio civile, si è riconosciuto effetto civile al matrimonio celebrato dalle confessioni religiose aventi personalità giuridica di diritto pubblico: tale riconoscimento è subordinato ad una ratifica dell'ufficiale di stato civile entro gli otto giorni

⁹⁵ Cfr. art. 470, *Código Orgánico de Tribunales*.

⁹⁶ Cfr. art. 514, n. 10, *Código Civil*.

⁹⁷ Cfr. art. 965, *Código Civil*.

⁹⁸ Cfr. art. 1312, n. 2, *Código Civil*.

⁹⁹ Cfr. artt. 1056, 1105, 1291, *Código Civil*.

¹⁰⁰ Cfr. artt. 361, s. 1 - 3 e 389 n.1, *Código de Procedimiento Civil*.

¹⁰¹ Cfr. art. 191, n. 1 e 3, *Código de Procedimiento Penal*.

¹⁰² Cfr. art. 50, n. 2, *Código Orgánico de Tribunales*.

¹⁰³ Cfr. rispetto ai ministri di culto di chiese, confessioni e istituzioni che godono di personalità giuridica di diritto pubblico: art. 17, n. 7, Legge 20.045 che modernizza il servizio militare obbligatorio («Diario Oficial» 19 settembre 2005).

¹⁰⁴ Cfr. artt. 66 e 70, *Código Civil*.

¹⁰⁵ Cfr. art. 360, n. 1, *Código de Procedimiento Civil*.

¹⁰⁶ Cfr. art. 201, n. 2, *Código de Procedimiento Penal*.

¹⁰⁷ Cfr. art. 303, *Código Procesal Penal*.

¹⁰⁸ Cfr. can. 1388 § 1, *Código de Derecho Canónico*.

¹⁰⁹ L'art. 103, della prima edizione del *Código Civil*, riconosceva il matrimonio religioso e la competenza dell'autorità ecclesiastica a conoscere della sua validità. Questa disposizione fu modificata dalla *Ley de Matrimonio Civil* («Diario Oficial» 10 gennaio 1884) che entrò in vigore l'anno seguente.

¹¹⁰ Cfr. *Ley de Registro Civil* («Diario Oficial» 10 febbraio 1930). Per una sintesi della storia del matrimonio civile in Cile, cfr. A. M. CELIS BRUNET, *La relevancia canónica del matrimonio civil a la luz de la teoría general del acto jurídico. Contribución teórica a la experiencia jurídica chilena*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2002, pp. 232 - 250.



successivi alla celebrazione¹¹¹. Quest'ultima misura ha scoraggiato il ricorso a questo sistema matrimoniale che, però, è improntato ad un maggior rispetto per la libertà religiosa e, inoltre, riconosce che per alcune confessioni il matrimonio è un atto di culto. Dal novembre 2004 fino al febbraio 2006, la quasi totalità dei matrimoni celebrati ai sensi dell'art. 20 si è svolta secondo il rito della Chiesa cattolica: questi matrimoni rappresentano il 2,8% del totale dei matrimoni celebrati dall'entrata in vigore della legge (il che corrisponde a 1.997 matrimoni su 70.478).

Nella nuova legge sul matrimonio civile si prevede che le confessioni religiose aventi personalità giuridica pubblica possano tenere corsi facoltativi di preparazione al matrimonio (artt. 10 e 11) ed individuare i soggetti idonei all'iscrizione nel registro dei mediatori (art. 77).

13. *Diritto penale*

La legislazione penale contempla crimini e delitti contro la libertà religiosa. Tra questi viene ricompreso l'impedimento all'esercizio del culto attraverso violenze o minacce; i tumulti o disordini volti ad impedire o ritardare il culto o le cerimonie religiose nei luoghi ad esse preposti. Sono previste pene in caso di oltraggio alle cose sacre o ai ministri di culto, e per ingiuria, violenza o lesione a ministro di culto¹¹².

Alcune norme penali sono di esclusiva applicazione ai ministri di culto: sottrazione o distruzione di documenti posseduti in virtù del proprio ministero¹¹³; autorizzazione di matrimonio proibito dalla legge; falsificazione di atto di celebrazione di matrimonio¹¹⁴. In materia di delitti sessuali non viene loro applicata la pena minima¹¹⁵.

14. *Considerazioni finali*

In Cile, quando si tratta della libertà di religione, lo svolgimento della vita sociale convive quasi armonicamente con l'indifferenza verso la legge: i conflitti non vengono portati di fronte all'autorità giudiziaria ma vengono risolti appellandosi alla tolleranza e al rispetto propri della convivenza sociale.

Si potrebbe pensare che esistono alcuni indici normativi che sono sintomo di fiducia nelle organizzazioni religiose: per esempio il fatto che i certificati da esse rilasciati possono costituire prova dello stato civile di una persona¹¹⁶ o che recenti leggi facciano riferimento alle confessioni religiose

¹¹¹ Cfr. art. 20, legge 19.947 sul matrimonio civile («Diario Oficial» 17 maggio 2004), Decreto 673 che approva le norme in materia di matrimonio civile e registro dei mediatori («Diario Oficial» 30 ottobre 2004). Cfr. J. PRECHT PIZARRO, *Quince estudios sobre libertad religiosa en Chile*, Santiago, Ed. Universidad Católica de Chile, 2006, pp. 185 – 259.

¹¹² Cfr. artt. 138 – 140, 401, Código Penal.

¹¹³ Cfr. art. 242, Código Penal.

¹¹⁴ Cfr. art. 388, Código Penal.

¹¹⁵ Cfr. art. 368, Código Penal.

¹¹⁶ Cfr. art. 305, inc. 1 e 3, art. 308, Código Civil.



aventi personalità giuridica pubblica¹¹⁷. Ma va parimenti tenuto conto del consolidamento della secolarizzazione della società cilena, come è stato mostrato (senza che ne derivasse un trauma sociale di particolare rilievo) dalla promulgazione dell'ultimo testo riformato della *Constitución Política de la República*: a differenza del passato, in questa occasione il Presidente si è limitato ad invocare le sue facoltà e a promulgare il testo costituzionale, senza fare riferimento a Dio¹¹⁸.

Tutto ciò sembra dovuto al fatto che in Cile il fenomeno religioso è percepito, tanto a livello individuale che collettivo, come una questione privata, senza che si pongano troppi problemi sulla necessaria manifestazione pubblica di questa appartenenza. Alcune manifestazioni recenti, lesive del sentimento religioso, evidenziano che la considerazione della libertà religiosa come diritto fondamentale -e non come mero portato sociologico, che esige un certo rispetto ma non una maggior tutela giuridica- continua ad essere debole.

BIBLIOGRAFIA¹¹⁹

J. PRECHT PIZARRO, *Derecho eclesiástico del Estado de Chile*, Santiago, Ed. Universidad Católica de Chile, 2000.

F. RETAMAL FUENTES, *Chilensia pontificia. Monumenta ecclesiae chilensis*, Santiago, Ed. Universidad Católica de Chile, 1998, vol 1, (tomos 1 - 3), 2002 vol. 2 (tomos 1 - 2).

C. SALINAS ARANEDA, *Lecciones de derecho eclesiástico del Estado de Chile*, Valparaíso, Ed. Universitarias de Valparaíso, 2004.

¹¹⁷ Per esempio, in relazione all'introito delle imposte in materia di conservatorie di beni immobili o in materia di effetti civili del matrimonio religioso.

¹¹⁸ Il Decreto Supremo 1150, attraverso il quale è stata promulgata la *Constitución Política de la República* («Diario Oficial» 24 ottobre 1980), presentava nel testo l'invocazione del nome di Dio Onnipotente. Al contrario, il Decreto Supremo 100 («Diario Oficial» 20 settembre 2005) non ha mantenuto questa formula. Cfr. J. PRECHT PIZARRO, *Quince estudios sobre libertad religiosa en Chile*, Santiago, Ed. Universidad Católica de Chile, 2006, 43 - 52.

¹¹⁹ Le fonti normative citate in questo articolo si possono reperire sul sito della Biblioteca del Congresso Nazionale, www.bcn.cl.



Centro de Libertad Religiosa Derecho UC

Av. Libertador Bdo O´Higgins 340. Piso 3. Santiago de Chile

tel: (56-2) 354 2961 *fax:* (56-2) 354 2955

e-mail: celir@uc.cl www.celir.cl